

## STATUTO

\* \* \*

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata.**

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"FONDAZIONE MARIO TOBINO - ETS"**.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'Ente - di seguito individuato anche solo come "Fondazione" - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella propria denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione ha sede in Comune di Lucca, frazione Maggiano, via di Fregionaia n. 692 presso ex O.P. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile.

4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e opera nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

### **Art. 2 - Fondatori promotori e fondatori.**

1. Sono *fondatori promotori* i soggetti che sono intervenuti all'atto costitutivo quantificando l'apporto economico ossia:

- Provincia di Lucca;
- Comune di Viareggio;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Eredi di Mario Tobino.

2. Sono *fondatori* tutti gli altri soggetti, pubblici o privati che, successivamente all'atto costitutivo, si impegnino al momento dell'adesione a destinare ad incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione, un importo non inferiore a euro 25.000. È soggetto Fondatore la "Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca".

### **Art. 3 - Attività e finalità**

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore, nel campo delle neuroscienze e della psichiatria e in ogni ambito che consenta di rimuovere lo stigma sociale che da sempre accompagna la disabilità mentale, favorendo il più ampio coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, universitarie e sanitarie di ricerca:

(d) educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte:

- a soggetti svantaggiati affetti da menomazioni o disabilità psichiche non temporanee;
- ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano in detti settori;

- a persone che intendano impegnarsi, come lavoratori o volontari, nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;

- ad altri ETS o enti senza scopo di lucro che operano in detti settori;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni finalizzati, segnatamente, al recupero e alla valorizzazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano (LU) nonché alla tutela e valorizzazione della raccolta museale della tradizione della medicina psichiatrica e della relativa biblioteca, entrambe situate presso i locali del predetto ex ospedale psichiatrico;

(g) formazione universitaria e post-universitaria;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale - finalizzate a sensibilizzare la collettività alle tematiche legate alle disabilità e/o menomazioni psichiche e ai principi, anche costituzionali, di tolleranza, inclusione e non discriminazione e attuate mediante la messa a disposizione della collettività della raccolta museale della tradizione della medicina psichiatrica e della relativa biblioteca, entrambe situate presso i locali dell'ex O.P. di Maggiano - incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare, la Fondazione si propone la finalità di promuovere la conoscenza della figura e dell'opera dello scrittore e medico psichiatra Mario Tobino nonché la cura, lo sviluppo, la diffusione, l'approfondimento, la conservazione e la valorizzazione della relativa memoria letteraria, artistica e scientifica e delle sue relazioni con la cultura novecentesca nazionale e internazionale e in tutte le sue più ampie ramificazioni, in tutti i suoi intrecci interdisciplinari, in tutte le sue valenze e modalità, pratiche, teoriche e didattiche attraverso la realizzazione di seminari, studi, convegni, pubblicazioni, attività di ricerca, strumenti multimediali e quant'altro ritenuto coerente con i fini statutari con il più ampio concorso delle istituzioni scolastiche, universitarie e sanitarie, di ricerca. In relazione al rilievo dei propri scopi statutari, la Fondazione si pone l'obiettivo di aggregare tutti i soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividano le finalità e si rendano disponibili a sostenerne concretamente gli oneri anche economici.

2. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

4. Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 4 - Patrimonio e gestione.**

1. Il patrimonio della fondazione è fissato in euro 98.299,81 (novantottomiladuecentonovantanove e ottantuno), di cui euro 95.000,00 (novantacinquemila) costituito dal fondo di dotazione, e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori o Fondatori promotori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
  - lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione e comunque destinati alle finalità istituzionali;
  - parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
  - contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  - avanzi di gestione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
  - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore);
  - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî;
  - i contributi ottenuti mediante la partecipazione a bandi indetti da enti pubblici o istituzioni private;
  - gli eventuali contributi derivanti da specifiche norme di legge, come, per esempio, il cinque per mille, salvo se altri;
  - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - i contributi ordinari concordati ai sensi del successivo art. 8 a carico dei fondatori promotori e non nonché i contributi straordinari di volta in volta erogati dagli stessi enti a fronte di particolari esigenze finanziarie della Fondazione che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
  - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.
4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Art. 5 - Bilancio preventivo e consuntivo.**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

### **Art. 6 - Partecipanti.**

Assumono la qualifica di *partecipanti* alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'articolo 7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei *partecipanti* sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

### **Art. 7 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei Partecipanti.**

L'ammissione dei *partecipanti* è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di *partecipante* si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4 e 8.

### **Art. 8 - Contribuzioni annuali.**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie previste per il successivo esercizio da parte dei fondatori promotori e non, a eccezione degli Eredi di Mario Tobino e della USL Toscana Nord Ovest in ragione dei conferimenti effettuati alla Fondazione.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

### **Art. 9 - Organi.**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso per le spese sostenute, preventivamente autorizzate dal consiglio di amministrazione e adeguatamente documentate dall'interessato.

### **Art. 10 - L'Assemblea dei Partecipanti.**

1. L'Assemblea, che ha natura consultiva, è costituita dai partecipanti e si riunisce almeno due volte all'anno prima dell'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; possono partecipare con diritto di voto solo i soggetti in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso, nella persona del rappresentante legale protempore o suo delegato.

2. In tale sede, con le modalità previste da apposito regolamento, viene inoltre effettuata la designazione del membro del Consiglio di Amministrazione espressione dei partecipanti; si applica il principio dei punti voto, attribuendo ad ogni avente diritto un numero di punti voto pari alla somma delle contribuzioni versate nel quadriennio precedente al rinnovo con attribuzione di un punto voto o frazione ogni mille euro di contribuzione effettivamente versata. Ai fini della votazione, ciascun Partecipante può presentare una sola candidatura.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, ad eccezione della procedura di rinnovo di cui al comma 2 del presente articolo, per la quale si applica il metodo dei punti voto.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare spedito, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, agli aventi diritto all'indirizzo comunicato alla Fondazione, mediante p.e.c. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata con avviso spedito almeno due giorni prima.

5. Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6. L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

### **Art. 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 (sette) componenti e dura in carica quattro esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e, in tale sede, si provvede al rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo; si applica l'art. 2382 c.c.. Gli amministratori sono rieleggibili.

2. I seguenti soggetti hanno diritto di designare:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: n. 3 (tre) consiglieri;
- Azienda USL Toscana nord ovest: n. 1 (uno) consigliere;
- Provincia di Lucca e Comune di Viareggio: n. 1 (uno) consigliere scelto di comune accordo;
- Eredi di Mario Tobino: n. 1 (uno) consigliere;
- Assemblea dei Partecipanti: n. 1 (uno) consigliere.

3. Gli eredi di Mario Tobino avranno cura, tempo per tempo, di stabilire con certezza il passaggio del diritto di designazione da un soggetto a un altro della famiglia, dandone formale comunicazione alla Fondazione.

4. Nella designazione gli aventi diritto avranno cura di indicare persone con professionalità adeguate agli scopi e alle attività della Fondazione di cui all'articolo 3.

5. Il diritto di designazione deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità dell'amministratore designato.

6. Nel caso di cessazione dalla carica di un amministratore l'avente diritto ha facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede, con lettera raccomandata a/r o p.e.c. la nuova designazione, da effettuare con le modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

7. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al quarto comma, si provvede ai sensi del terzultimo comma del presente articolo.

8. Il diritto di designazione spettante ai soggetti di cui al primo comma a eccezione dei fondatori indicati nel primo comma dell'art. 8 è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni ordinarie annuali e può essere ripristinato solo con l'integrale versamento delle quote dovute per l'anno in corso e per gli esercizi precedenti.

9. Per la designazione del componente spettante all'Assemblea dei partecipanti fa fede il verbale redatto in tale sede.

10. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, fino a un massimo di tre, gli altri provvedono a sostituirli scegliendoli tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza dei settori di attività della fondazione oppure tra persone che hanno contribuito in maniera rilevante al raggiungimento degli scopi istituzionali.

11. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta, nonché del bilancio preventivo;
- c) all'accettazione di nuovi *fondatori e partecipanti*;
- d) alla determinazione delle quote annuali dovute dai *partecipanti* per l'ammissione come tali in corso d'anno;
- e) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- f) alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- g) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- h) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- i) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- l) al conferimento di incarichi professionali;
- m) alla nomina di procuratori;
- n) all'eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- o) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- p) alla nomina dell'Organo di Controllo;
- q) alla nomina di un Comitato Scientifico, stabilendone regolamento dell'attività, eventuali indennità e compensi;
- r) alla eventuale nomina del Direttore e di un Segretario;
- s) alle modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettera s) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

### **Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da oltre la metà dei Consiglieri.

2. La convocazione è disposta mediante PEC, lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC, telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione,

che non può aver luogo a meno di 24 ore dalla prima, le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

#### **Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione;

1. provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze.

2. Il Presidente deve essere eletto tra i tre consiglieri designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni statutarie dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4. A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

#### **Art. 15 - Comitato Scientifico.**

1. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di undici componenti (compreso lo stesso Presidente).

2. I componenti devono essere personalità della comunità scientifica nei campi afferenti la letteratura, l'arte, la storia e la medicina.

3. I soggetti Fondatori promotori e non hanno diritto a designare un componente ciascuno; il Consiglio di Amministrazione nomina i restanti Componenti del Comitato Scientifico. Il Presidente della Fondazione provvede alle convocazioni.

4. Il Comitato Scientifico è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiori a tre compreso il Presidente e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità numerica tra le diverse proposte espresse dagli intervenuti prevale il voto del Presidente.

5. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte sulle attività ed esprime pareri consultivi, ove richiesti, sui programmi ed obiettivi della Fondazione.

#### **Art. 16 - Direttore e Segreteria Amministrativa**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata e specifica esperienza scientifica e amministrativa. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura, qualifica del rapporto e retribuzione. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

- svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria e al funzionamento in genere della Fondazione;

- firma la corrispondenza, gli atti e/o le categorie di atti specificatamente delegatigli da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa conforme delibera del Consiglio stesso;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione.

2. In caso di vacanza della carica, tutte le attribuzioni previste per il Direttore sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a termini di Statuto.

3. La Segreteria Amministrativa diretta dal Direttore è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione; per un'efficace esecutività della medesima cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

### **Art. 17 - Organo di Controllo.**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo; esso può essere costituito, in alternativa, da un solo componente oppure da tre componenti effettivi e due supplenti; l'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

4. Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

5. All'Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo Settore.

6. I verbali dell'Organo sono riportati in apposito libro tenuto senza formalità dallo stesso.

### **Art. 18 - Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ivi previsti.

### **Art. 19 - Volontari**

1. Ai sensi degli artt. 17 ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

### **Art. 20 - Estinzione e liquidazione.**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 28, primo comma, c.c., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Ai sensi dell'art. 49 del Codice del Terzo Settore, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Dichiarata l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione ed espletate le procedure amministrative avanti agli Organi competenti, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 11 e seguenti.).



3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 21 - Norma di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

**Art. 22 - Norma transitoria**

1. La fondazione acquisisce la qualifica di "ETS" con l'iscrizione nel RUNTS da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 17 del DM 15/9/2020.